

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 31 del 14.04.2022

**Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Castel San Giorgio (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.**

### **PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

### **PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

### **RILEVATO CHE**

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
  1. la ricezione del PEF "grazioso" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
  2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
  3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
  4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
  6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

### **DATO ATTO CHE:**

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
  - Nota prot.n. 10085 del 08.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1172/2022 del 08.04.2022 con la quale il Comune di Castel San Giorgio (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
    - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla società Sarim s.r.l. in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
    - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società Sarim s.r.l. redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;

- c) bilancio di esercizio al 31.12.2020 della società Sarim s.r.l.;
- d) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
- e) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
- f) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
- g) tool ARERA MTR – 2.
- Nota prot.n. 10588 del 14.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1235/2022 del 14.04.2022 con la quale il Comune di Castel San Giorgio (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
  - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
  - b) tool ARERA MTR – 2 rettificato.

#### CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*
  - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"*;
  - b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti"*;
- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*;

#### VISTA:

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 1241/2022 del 14.04.2022) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla*

*determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022;*

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo"*;
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

**CONSIDERATO CHE:**

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

**VISTI E RICHIAMATI:**

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

**1) di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Castel San Giorgio (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

**2) di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:

- per l'anno 2022 ad **€ 3.383.591** di cui € 1.791.489 componente variabile e € 1.592.102 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad **€ 3.572.733** di cui € 1.947.243 componente variabile e € 1.625.490 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad **€ 3.579.231** di cui 2.089.764 componente variabile e 1.489.466 componente fissa;

- per l'anno 2025 ad **€ 3.607.707** di cui € 2.099.587 componente variabile e € 1.508.119 componente fissa;

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021;
- 5) di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Castel San Giorgio (SA) per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

**Il Direttore Generale**

*avv. Bruno Di Nasta*

*(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)*